



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 3/2013

Sommario

Premessa

Maggiorazione IRES del 10,5% da liquidare a saldo in UNICO 2013

Nulla l'accertamento che non motiva sulle difese esposte nel contraddittorio

Lease back, manca la disciplina contabile sulle minusvalenze

Compensi agli amministratori deducibili se deliberati

Per la continuità aziendale conta il margine di struttura

Bonus del 50% sugli impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica

ACE 2012 con cumulo degli incrementi patrimoniali

In arrivo più di 1 miliardo di euro di rimborsi IVA per le imprese

La perizia dopo la cessione non pregiudica la rivalutazione

Comunicazione dei beni ai soci al 15 ottobre 2013

Studi di settore, le modifiche per il periodo d'imposta 2012

* * * * *

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.87188002 - Fax: +39 06.80690115

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.80690115 - Fax: +39 06.80690115

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscr./c.f./p.iva 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riassume le principali novità in materia fiscale e societaria apparse nel mese di marzo sulla stampa specializzata. Si richiamano, inoltre, i principali riferimenti di prassi e di giurisprudenza pubblicati nello stesso periodo.

* * *

Maggiorazione IRES del 10,5% da liquidare a saldo in UNICO 2013

La circolare n. 3/2013 della Agenzia delle Entrate esamina i principali aspetti della maggiorazione IRES del 10,5% prevista per le società di comodo, confermando sia gli orientamenti dottrinali formati in materia, sia l'impostazione assunta dalle istruzioni al modello UNICO SC 2012.

L'Agenzia delle Entrate precisa che sono soggette alla maggiorazione sia le società i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti, sia quelle in perdita sistematica.

Alcuni chiarimenti specifici riguardano le società che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale¹ o per il consolidato².

* * *

Nulla l'accertamento che non motiva sulle difese esposte nel contraddittorio

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 57/3/13, ha enunciato un principio molto importante in tema di difesa del contribuente contro l'accertamento redditometrico.

Nel caso esaminato, l'Ufficio tributario, disconoscendo la documentazione prodotta dal contribuente per giustificare la fonte di finanziamento delle spese, emetteva un avviso di accertamento senza indicare alcuna adeguata motivazione. La sentenza, ritenendo il provvedimento viziato sia dalla mancanza di adeguata motivazione sia dalla violazione delle norme sulla completezza dell'istruttoria e sulla lesione del diritto di difesa, ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento.

* * *

Lease back, manca la disciplina contabile sulle minusvalenze

Il principio contabile nazionale OIC n. 1 assimila l'operazione di retrolocazione finanziaria al *lease back* di tipo finanziario previsto dallo IAS 17³, affermando che nella sostanza essa costituisce un'operazione di finanziamento: si tratta, infatti, di un'operazione unitaria dove la vendita del bene è correlata alla

¹ Cfr. artt. 115 e 116 del TUIR.

² Cfr. art. 117 e seguenti del TUIR.

³ Lo IAS 17 analizza l'operazione, prevedendo un diverso trattamento contabile a seconda che si tratti di un contratto di leasing operativo ovvero finanziario.

previsione di una locazione finanziaria successiva messa in atto dallo stesso venditore. Il trattamento contabile della eventuale plusvalenza impone che quelle derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione⁴.

In mancanza di un'esplicita previsione normativa circa il trattamento contabile delle minusvalenze, l'OIC n. 1 suggerisce l'imputazione a conto economico nell'esercizio in cui si realizza la compravendita sia che si tratti di *leasing* finanziario, sia che si tratti di *leasing* operativo⁵.

* * *

Compensi agli amministratori deducibili se deliberati

Le disposizioni civilistiche⁶ in tema di emolumenti agli amministratori prevedono che, nelle società prive di Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea ordinaria determini il compenso degli amministratori e dei sindaci, mentre i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Le Sezioni Unite⁷, nel 2008, hanno stabilito che la determinazione dei compensi agli amministratori deve essere contenuta in apposita deliberazione dell'assemblea dei soci e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

In sede di controllo ai fini fiscali, l'Amministrazione finanziaria, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali⁸, ha recuperato a tassazione, ritenendoli indeducibili, gli importi relativi agli emolumenti corrisposti agli amministratori in assenza di una specifica e preventiva delibera.

* * *

Per la continuità aziendale conta il margine di struttura

Uno dei principi fondamentali ai fini della redazione del bilancio d'esercizio è rappresentato dal c.d. "going concern"⁹ che impone la valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività. A tal proposito, il Principio di revisione n. 570 precisa che l'orizzonte di riferimento ai fini della verifica della continuità è rappresentato dai 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio oggetto di redazione.

⁴ Cfr. art. 2425-bis, comma 4, del c.c., aggiunto dall'art. 16, comma 4 del D. Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310.

⁵ Per il trattamento fiscale si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/2010 e agli artt. 101 e 109, comma 2, lett. a) del TUIR.

⁶ Cfr. artt. 2364 n. 3 e 2389 c.c..

⁷ Cfr. SS.UU. 21933/2008.

⁸ Cfr. C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 186 del 18 ottobre 2010 e C.T. Prov. di Alessandria, sentenza n. 86/5/11 del 23 novembre 2011.

⁹ Cfr. art. 2423-bis c.c..

Nell'ambito delle analisi sull'andamento della gestione, assume notevole rilevanza il margine di struttura, in quanto espressione del grado di solidità patrimoniale dell'impresa, ovvero di capacità della stessa di sopravvivere e crescere nel tempo, esso costituisce un adeguato parametro di individuazione della sussistenza della continuità aziendale.

* * *

Bonus del 50% sugli impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica

L'Amministrazione finanziaria, con nota del 14 marzo 2013, ha accolto l'istanza della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) in cui si richiedeva l'applicazione delle detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie anche per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. In dettaglio, per poter beneficiare della detrazione, è necessario che l'impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione).

Infine, l'Agenzia ha confermato il divieto di cumulo di detto bonus con la tariffa incentivante del GSE.

* * *

ACE 2012 con cumulo degli incrementi patrimoniali

Il 2012 è il secondo anno il cui le imprese possono beneficiare del c.d. "aiuto alla crescita economica" (ACE) per supportare la capitalizzazione patrimoniale.

Per le società di capitali occorre determinare la variazione netta di capitale proprio, calcolata quale somma algebrica degli incrementi e dei decrementi del patrimonio netto, nonché delle somme versate nei casi previsti dall'art. 10 del DM attuativo per limitare l'abuso dell'agevolazione nei gruppi societari.

Essendo prevista la possibilità, in caso di incapienza del reddito, di riportare l'eventuale importo nei periodi d'imposta successivi, si configura a partire dal 2012 un "effetto cumulo": da una parte si sommano gli incrementi patrimoniali del 2011 e del 2012 per la determinazione della base di calcolo; dall'altra si può iniziare a beneficiare del riporto delle eccedenze secondo un meccanismo del tutto simile a quello degli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR.

* * *

In arrivo più di 1 miliardo di euro di rimborsi IVA per le imprese

Con comunicato stampa, diffuso nello scorso mese di marzo, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che saranno rimborsati i crediti IVA spettanti ad oltre 4.300 imprese, per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le imprese che intendono utilizzare in compensazione con altri tributi il credito IVA, invece, il limite massimo annuo di compensazione è pari a euro 516.456,90¹⁰.

* * *

La perizia dopo la cessione non pregiudica la rivalutazione

La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 72/36/13, ha affermato che la rivalutazione di un terreno edificabile è valida anche se la perizia giurata di stima è stata redatta o asseverata successivamente alla cessione del terreno medesimo, a condizione che ciò sia avvenuto nei termini previsti dalla legge, coincidenti con il versamento dell'imposta sostitutiva¹¹. Con la pronuncia in oggetto, quindi, il Collegio ha richiamato un principio di giurisprudenza di legittimità, ribadendo che ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza si deve assumere il valore della perizia ancorchè asseverata con data successiva a quella del rogito di cui alla compravendita del terreno.

* * *

Comunicazione dei beni ai soci - Rinvio al 15 ottobre 2013

Con provvedimento n. 2013/37550 del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate è stato ulteriormente prorogato, al 15 ottobre 2013, il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, prevista originariamente per il 2 aprile 2013.

Con riferimento al nuovo adempimento restano ancora aperti parecchi dubbi, sia per le carenze strutturali della norma primaria sia per le modalità applicative.

* * *

Studi di settore: le modifiche per il periodo d'imposta 2012

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2013 le modifiche introdotte agli studi di settore del periodo d'imposta 2012.

In particolare, il D.M. 21 marzo del 2013 ha introdotto, anche per il periodo d'imposta 2012, gli indicatori di coerenza e di normalità e le fattispecie di anomalie nei dati dichiarati che devono rientrare tra gli indicatori di coerenza.

* * * * *

¹⁰ Cfr. art. 34 della L. n. 388/2000.

¹¹ Cfr. art. 1, comma 473 della L. 228/2012.



Corporate Tax and Legal firm

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta